



**COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO**  
Provincia di Ascoli Piceno

**COPIA DI DETERMINAZIONE  
DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

---

**DETERMINAZIONE NUMERO 18 DEL 16-05-2019 REG.GEN. N.175**

---

**OGGETTO:** SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA, ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE E CASE MANAGER NEI COMUNI DI MONSAMPOLO DEL TRONTO E ACQUAVIVA PICENA. DETERMINA A CONTRATTARE E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA ALLA SUA DI FERMO.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

il servizio di assistenza educativa (scolastica e domiciliare) e domestica nei Comuni di Monsampolo del Tronto e Acquaviva Picena, affidato con Determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 34 (reg gen. 215) del 23/06/2018 alla COOSS Marche Onlus soc. cooperativa per azioni, scadrà in data 30/06/2019;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16/4/2019 esecutiva ai sensi di legge si è stabilito quanto segue:

- è stato approvato il capitolato speciale d'appalto e il quadro tecnico economico del servizio in argomento;
- è stata autorizzata l'indizione di apposita procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio in oggetto;
- è stato incaricato il Responsabile del servizio ad adottare gli atti conseguenti sulla base dei seguenti indirizzi:
  - o durata: fissare in tre anni la durata dell'appalto con riserva, alla scadenza del contratto, di rinnovarlo alle medesime condizioni per un periodo di due ulteriori anni;
  - o importo: dare atto che il valore presunto dell'appalto principale è pari ad € 477.061,80, iva esclusa, calcolato tenendo conto da un lato del monte complessivo presunto di ore, dall'altro del costo orario previsto dalle tabelle ministeriali e dal tariffario della Regione Marche relativo ai criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi;
  - o affidamento: procedere attraverso apposita procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**Dato atto che:**

in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice);

successivamente, a far data dal 20 maggio c.a. il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;

l'art. 37, comma 4 del Codice, come da ss.mm.ii., dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56".

in data 27/11/2017 questo Comune ha approvato con la Provincia di Fermo la " *Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*";

Ritenuto opportuno affidare la realizzazione della procedura di gara alla SUA di Fermo che, sulla base di detta Convenzione, si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
- o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e di ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
- o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- o predisposizione dell'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente;

**Considerato che:**

ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire la gestione del servizio di cui all'oggetto senza soluzione di continuità;
- di richiamare l'oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dal capitolato speciale d'appalto, già approvato con la citata DGC n. 56 del 16/04/2019 e quivi allegato quale parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che il valore presunto dell'appalto principale risulta dal seguente quadro economico:

			Iva 5%		Totale
1	importo appalto principale (3 anni)	477.061,80	23.853,09		500.914,89
2	importo compreso eventuale rinnovo di due anni (totale 5 anni)	792.334,60	39.616,73		831.951,33
3	contributo da corrispondere alla SUA	1.908,25		1.908,25	
4	contributo da corrispondere all'ANAC	375,00		375,00	
5	spese di pubblicazione (forfettari)	1.000,00		1.000,00	
6	Tot. 3+4+5	3.283,25			3.283,25

7	Spese tecniche D.Lgs. 50/2016 (2%) calcolato sull'appalto principale (3 anni)	9.541,24			9.541,24
8	<b>Totale 1+6+7</b>	489.886,29			<b>513.739,38</b>

**Considerato** che ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto è pari a € 792.334,60 oltre Iva di legge, di cui:

- **per l'appalto principale (3 anni):** € 477.061,80 cui € 0 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato tenendo conto da un lato del monte complessivo presunto di ore, dall'altro del costo orario previsto dalle tabelle ministeriali e dal tariffario della Regione Marche relativo ai criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi;
- **per l'eventuale rinnovo per un periodo di ulteriori 2 anni** ex art. 35, comma 4, del Codice: € 315.272,80 di cui € 0 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Dato atto che**, per quanto disposto dall'art. 95, comma 3, lett. a), del Codice, il presente contratto attiene all'affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera, come definito all'articolo 50, comma 1 dello stesso Codice;

**Considerato** che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è quello risultante dall'allegato 2 al presente atto (Prospetto Economico).

**Valutato** di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, mediante procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione,

Offerta tecnica = Max punti 70  
Offerta economica = Max punti 30  
attribuiti come di seguito meglio specificato.

**Ritenuto** pertanto di stabilire quanto segue:

#### PER QUANTO RIGUARDA L'OFFERTA TECNICA

Di stabilire che l'offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi, **fissando in 30 punti**, la soglia minima per essere ammessi all'apertura delle buste contenenti l'Offerta economica, da verificarsi dopo la riparametrazione:

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

N°	INDICATORE	PUNTI MASSIMI
1	Progetto gestionale del servizio	40
1-a	Modalità e strumenti di analisi dei bisogni	5
1-b	Articolazione e modalità di attuazione dell'attività	10
1-c	Metodologia e impostazione dei progetti personalizzati	10
1-d	Gestione imprevisti	5
1-e	Definizione delle modalità di collaborazione e sinergia con le famiglie e la scuola	10
2	Organizzazione e Coordinamento del servizio	20
2-a	Modalità di gestione del personale: individuazione, assegnazione, sostituzione degli operatori	5
2-b	Piano di formazione e aggiornamento	5
2-c	Modalità organizzative: Coordinamento amministrativo, rapporti col Comune e con le Istituzioni coinvolte.	5
2-d	Modalità organizzative: Coordinamento tecnico del servizio, risorse, mezzi e tecniche impiegate.	5
3	Valutazione dell'andamento del servizio	5
3-a	Definizione e puntualizzazione della metodologia di valutazione volte alla verifica dell'andamento del servizio	5
4	Proposte innovative	5
4-a	Capacità di reperire finanziamenti, di organizzare e gestire in forma autonoma attività	5

	complementari e di supporto a quelle oggetto di gara	
TOTALE		70

Di calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando la seguente formula prevista nel punto 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n.2 del 21.09.2016.

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

$W_i$ = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

Di determinare i coefficienti  $V_{(a) i}$  delle prestazioni nel modo che segue:

per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" eseguito sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare. Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Parzialmente adeguato	0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Inadeguato	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Alla luce di quanto specificato nel paragrafo III delle Linee Guida ANAC n. 2/2016:

di procedere alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 70 punti e riproporzionando le altre offerte, al fine di evitare, a causa della soglia di sbarramento, anomale restrizioni della concorrenza.

#### PER QUANTO RIGUARDA L'OFFERTA ECONOMICA:

di stabilire quanto segue:

- attribuendo il coefficiente 1 (uno) all'offerta più conveniente per il Comune;
- attribuendo il coefficiente 0 (zero) all'offerta che non prevede nessun ribasso rispetto all'importo posto a base di gara;
- attribuendo alle offerte intermedie il coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula applicata sul ribasso proposto dal concorrente

- $C_i$  (per  $A_i \leq A \text{ soglia}$ ) =  $X * (A_i / A \text{ soglia})$
- $C_i$  (per  $A_i > A \text{ soglia}$ ) =  $X + (1,00 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

X = 0,85;

A max = valore del ribasso più conveniente.

Precisando che il ribasso dovrà essere espresso in un valore unico offerto dal concorrente in sede di gara sulle tariffe orarie unitarie poste a base di gara.

**Valutato** opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

Ai sensi dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:

- non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria:

- avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione delle offerte, un fatturato globale annuo (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) di importo non inferiore ad € 235.000,00 Iva esclusa; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico professionale:

- esecuzione nell'ultimo triennio (2016/2018), di almeno n. 1 (uno) servizio identico a quello oggetto della presente procedura, prestato a favore di amministrazioni pubbliche per un importo di € 300.000,00, con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente;

Ai sensi dell'art. 87 del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualità:

- certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto del presente appalto.

**Ritenuto** di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

**Dato atto che:**

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune di Monsampolo del Tronto e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;

- ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19/12/18 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad €. 375,00 da versare nei termini suindicati;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.908,25 pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto principale;
- ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/2016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
  - Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE);
  - Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
  - Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull'apposito sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
  - Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale;
  - Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

**Ritenuto** pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

			IVA 5%		TOTALE
1	IMPORTO APPALTO PRINCIPALE (3 ANNI)	477.061,80	23.853,09		500.914,89
2	IMPORTO COMPRESO EVENTUALE RINNOVO DI 2 ANNI (TOTALE 5 ANNI)	792.334,60	39.616,73		831.951,33
3	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SUA	1.908,25		1.908,25	
4	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL'ANAC	375,00		375,00	
5	SPESE DI PUBBLICAZIONE (FORFETTARI)	1.000,00		1.000,00	
6	TOT. 3+4+5	3.283,25			3.283,25
7	SPESE TECNICHE D.LGS. 50/2016 (2%) CALCOLATO SULL'APPALTO PRINCIPALE (3 ANNI)	9.541,24			9.541,24
8	<b>TOTALE 1+6+7</b>	489.886,29			<b>513.739,38</b>

**Verificato** che la somma complessiva pari ad € 513.739,38 troverà allocazione come segue:

- € 1.908,25 da erogare alla SUA per la gestione della procedura al capitolo 808/6 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.009 del c.e.;
- € 375 dovuta all'ANAC trova copertura finanziaria al capitolo 808/6 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.009 del c. e.;
- € 487.603,04 per la prestazione del servizio e la pubblicità trova copertura nei capitoli 808/6 e 808/7 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.009 nei rispettivi anni finanziari di competenza;

**Ritenuto** di non potere procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto;

**Individuato** nella sottoscritta Dott.ssa Maria Stella, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016

- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 28.02.2018;

## DETERMINA

**di approvare** e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell’adozione del presente dispositivo e pertanto;

**di avviare** una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario in appalto dei “Servizi di integrazione scolastica, assistenza educativa domiciliare, assistenza domiciliare e case manager nei Comuni di Monsampolo del Tronto e Acquaviva Picena” per la durata di n. tre anni eventualmente rinnovabili per altri due decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, attribuendo alla SUA della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di Monsampolo del Tronto e la Provincia di Fermo in data 28.02.2018;

**di dare atto** di quanto segue:

- in forza di quanto previsto dall’ art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Monsampolo del Tronto e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all’ANAC, dietro corresponsione dell’ importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante, da versare a favore della stessa Autorità per il tramite della SUA per la presente procedura è pari ad € 375,00;
- ai sensi dell’art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano €. 1.908,25 pari allo 0,40% dell’importo dell’appalto principale;
- ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/2016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
  - o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE);
  - o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
  - o Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull’apposito sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche )
  - o Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale;
  - o Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

**di dare atto pertanto** che l’appalto in questione presenta il quadro economico illustrato in premessa;

**di assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio e pluriennale, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

bilancio	importo spese procedura	capitolo	codice bilancio	beneficiario
2019	€ 1.908,25	808/6	04.06-1.03.02.15.009	Provincia di Fermo
2019	€ 375,00	808/6	04.06-1.03.02.15.009	ANAC
2020	€ 80.077,62	808/6	04.06-1.03.02.15.009	operatore economico aggiudicatario
2020	€ 89.800,83	808/7	04.06-1.03.02.15.009	operatore economico aggiudicatario
2021	€ 80.077,62	808/6	04.06-1.03.02.15.009	operatore economico aggiudicatario

2021	€ 89.800,83	808/7	04.06-1.03.02.15.009	operatore economico aggiudicatario
2022	€ 80.077,62	808/6	04.06-1.03.02.15.009	operatore economico aggiudicatario
2022	€ 89.800,83	808/7	04.06-1.03.02.15.009	operatore economico aggiudicatario

**di precisare** che la liquidazione a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Fermo, avverrà a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la seguente causale: "SUA – GARA APPALTO PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA, ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE E CASE MANAGER NEI COMUNI DI MONSAMPOLO DEL TRONTO E ACQUAVIVA PICENA - Comune di Monsampolo del Tronto";

**di dare atto** che, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti, si procederà alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e che il responsabile del Procedimento potrà apportare allo stesso, in esecuzione della delibera di G.C. n. 56/2019, eventuali rettifiche ed integrazioni che non ne alterino il contenuto sostanziale;

**di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

**di trasmettere** la presente alla SUA Provincia di Fermo per gli adempimenti conseguenti.

**Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. N° 267/2000;

**Di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'adozione degli atti di competenza;

**Di dare atto** che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs.267/2000 e sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi.



**SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA, ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, ASSISTENZA  
DOMICILIARE E CASE MANAGER**

**NEI COMUNI DI MONSAMPOLO DEL TRONTO E ACQUAVIVA PICENA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**INDICE**

- ART. 1 *Oggetto dell'Appalto*
- ART. 2 *Finalità del Servizio*
- ART. 3 *Destinatari*
- ART. 4 *Durata dell'Appalto*
- ART. 5 *Importo presunto dell'Appalto*
- ART. 6 *Pagamenti*
- ART. 7 *Personale addetto*
- ART. 8 *Attività formativa del personale*
- ART. 9 *Rapporti con il personale*
- ART. 10 *Referente dei servizi*
- ART. 11 *Rapporti organizzativi*
- ART. 12 *Obblighi della ditta Aggiudicataria*
- ART. 13 *Obblighi in materia di sicurezza*
- ART. 14 *Divieto di subappalto*
- ART. 15 *Responsabilità*
- ART. 16 *Penalità*
- ART. 17 *Clausola risolutiva espressa*
- ART. 18 *Recesso e riduzione del Servizio*
- ART. 19 *Cauzione definitiva*
- ART. 20 *Trattamento dei dati sensibili*
- ART. 21 *Clausola Sociale*
- ART. 22 *Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*
- ART. 23 *Domicilio dell'appaltatore*
- ART. 24 *Controversie*
- ART. 25 *Spese contrattuali e registrazione*
- ART. 26 *Rinvio*

## **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina l'affidamento dei seguenti servizi da erogare a favore dei soggetti residenti o domiciliati nei Comuni associati di Monsampolo del Tronto (Ente Capofila) e di Acquaviva Picena, giusta convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21/12/2012 e rinnovata sempre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/00 per la gestione associata della funzione di cui alla lettera g), dell'art. 19, co.1 del D. L. 95/2012 – funzione sociale:

- a) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
- b) ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E SCOLASTICA
- c) SERVIZIO DI CASE MANAGEMENT

## **Art. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente appalto sono articolati in tre tipologie di intervento:

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a soggetti adulti con disabilità fisica e/opsichica, esso è finalizzato al sostegno e alla cura dell'utente che si trova in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o nel normale ambiente di vita. In particolare, per Assistenza domiciliare si intende un aiuto dato a soggetti disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti, per le seguenti azioni: alzata e/o messa a letto, aiuto nella vestizione, assistenza per l'igiene personale, aiuto nella preparazione e assunzione dei pasti, aiuto nella deambulazione, aiuto nell'utilizzo di ausili tecnici e sanitari di semplice attuazione e sotto il controllo medico (es. controllo e assistenza nell'assunzione di farmaci prescritti dal medico curante, prevenzione da piaghe da decubito). Non sono previste in quest'ultima casistica: le attività domestiche straordinarie (es. pulizia lampadari, vetri, tende, ecc.), gli interventi a carattere medico-infermieristico, di competenza dell'ADI del distretto sanitario, le riabilitazioni specialistiche e la gestione delle risorse economiche del soggetto assistito;
2. Il servizio di Assistenza Educativa, rivolto a minori, è suddiviso in educativa scolastica ed educativa domiciliare ed è finalizzato a favorire e sostenere l'accessibilità e la piena fruizione dei servizi prescolastici e scolastici, con particolare riferimento ai bisogni di relazione, apprendimento, comunicazione, socializzazione, mobilità, igiene personale e alimentazione. Tale servizio è domiciliare, nel caso in cui l'alunno sia impossibilitato alla regolare frequenza scolastica.
3. Il servizio di Case Management è rivolto a persone o nuclei familiari, residenti nei Comuni di Monsampolo del Tronto ed Acquaviva Picena, che a causa di particolari contingenze, problemi sociali o sanitari, non sono in grado, anche solo temporaneamente, di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei bisogni primari e delle esigenze personali e domestiche. Nello specifico questo servizio è volto ad attivare processi collaborativi di accertamento, valutazione delle scelte e dei servizi, pianificazione, facilitazione e coordinamento degli interventi. Tale sinergia si pone l'obiettivo di promuovere *outcomes* di qualità soddisfacendo i bisogni generali dell'individuo, della famiglia anche attraverso la comunicazione e il razionale impiego delle risorse disponibili. Il case manager è un professionista che, assumendo il ruolo di gestore del singolo caso, diventa la figura di riferimento per il paziente, i familiari e altri operatori sociali con la funzione di illustrare il percorso, garantirne e coordinarne l'attuazione, aiutando a superare le varie criticità. A questa figura innovativa viene quindi richiesto di individuare il miglior percorso riabilitativo per ciascun utente anche attraverso la realizzazione di numerose attività necessariamente strutturate e programmate in base alle seguenti diverse aree d'intervento:

- Area Personale: sviluppo dell'identità personale, miglioramento dell'autostima,

valorizzazione ed accettazione del proprio corpo, cura di sé e delle proprie cose anche attraverso l'attenzione all'igiene sia personale che dei propri spazi di vita, capacità di muoversi liberamente sul territorio, auto-gestione economica, gestione del tempo ecc.

- Area comunicativa: miglioramento della capacità linguistica ed espressiva, sviluppo della creatività favorendo l'auto realizzazione e l'affermazione del sé, promozione della socializzazione con la capacità di adeguarsi ai tempi di attesa dell'altro sviluppando la capacità di "mettersi in gioco".
- Area pre-lavorativa: consente al paziente di confrontarsi con l'assunzione di ruoli sociali definiti in rapporto con l'altro, articolati sulla base di mansioni specifiche connesse allo svolgimento delle attività/routine quotidiane.
- Area Territoriale e sociale: riscoprire "lo stare con gli altri" in una situazione di socialità allargata, in collaborazione con le "agenzie culturali" del territorio, sviluppando il senso di appartenenza alla cittadinanza.

### **Art. 3 DESTINATARI**

Il servizio è diretto a persone e a nuclei familiari, residenti nei Comuni di Monsampolo del Tronto e Acquaviva Picena, che per particolari contingenze o per problemi sociali e/o sanitari che limitano l'autosufficienza, non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire autonomamente il soddisfacimento dei bisogni primari e delle esigenze personali e domestiche.

### **Art. 4 DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha la durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto all'operatore economico, presumibilmente dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Alla scadenza il contratto s'intende cessato automaticamente, senza necessità d'alcuna disdetta da una delle parti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere il contratto ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16 (cd Codice dei contratti pubblici) per ulteriori due anni con provvedimento espresso.

L'aggiudicatario assume comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni sino a quando il Comune non avrà provveduto ad un nuovo affidamento e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato.

Il Comune capofila si riserva inoltre, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e delle prescritte garanzie.

### **Art. 5 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

La ditta affidataria del servizio deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendo in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti. Spetta ad essa garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza nell'erogazione del servizio.

La tabella che segue indica sinteticamente i caratteri principali del presente affidamento:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	QUALIFICA	STIMA FABBISOGNO PER L'APPALTO PRINCIPALE (3 ANNI)	
		Monsampolo del Tronto	Acquaviva Picena
ASSISTENZA DOMICILIARE	Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base - cat. B1	TOT. ORE 1116	TOT. ORE 2520

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E SCOLASTICA	Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base o altrimenti definito formato –Cat. C1	TOT. ORE 8616	TOT. ORE 9504
SERVIZIO DI CASE MANAGEMENT	Assistente sociale con competenze in area amministrativa- cat. D2	TOT. ORE 1296	TOT. ORE 180

Le ore verranno distribuite in relazione alle esigenze del servizio manifestate da ciascun Comune. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'affidatario del servizio nel caso di svolgimento di prestazioni per un numero di ore inferiore a quello massimo. Eventuali aumenti del monte ore complessivo potranno essere formalmente autorizzati previa assunzione dei relativi atti di impegno finanziario da parte del comune.

L'importo presunto dell'appalto a base di gara ammonta a € 477.061,80 al netto dell'I.V.A. compresi oneri per la sicurezza per € 0 e per un numero complessivo presunto di ore pari a 23.232 ripartite secondo la tabella sopra riportata.

Si precisa che il valore effettivo dell'appalto corrisponderà a quello che risulterà applicando il ribasso offerto dalla Ditta sulle tariffe orarie unitarie poste a base di gara.

Il monte ore stimato potrà subire modificazioni in riduzione o in aumento entro il limite del quinto d'obbligo, in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Le tariffe orarie di riferimento sono quelle stabilite dalle tabelle tariffarie regionali per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, di cui alla D.G.R. n.569 del12/05/2014.

#### **Art. 6 PAGAMENTI**

Le liquidazioni avverranno a mezzo di mandato di pagamento entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione di regolare fattura e a seguito della verifica e attestazione, della regolarità in ordine all'esecuzione del servizio e dell'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C. in corso di validità. Le liquidazioni saranno, altresì, eseguite nel rispetto dell'art. 30, del D.Lgs. n. 50/2016.

I pagamenti alla ditta saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile all'Ente per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, separatamente per ciascuno dei Comuni e potranno essere inoltrate esclusivamente al Comune capofila.

In caso di modifiche nell'organizzazione del servizio associate successive alla stipula del contratto di servizio, sarà comunque possibile per ciascun comune gestire direttamente il servizio relativo ai propri utenti provvedendo all'impegno e alla liquidazione della spesa e adottando preventivamente i necessari atti amministrativi nel rispetto delle previsioni del contratto sottoscritto.

Il Codice Identificativo Univoco dell'ufficio servizi sociali del Comune di Monsampolo del Tronto, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio è il seguente: 8UF7OP.

A ciascuna fattura deve essere allegata la seguente documentazione:

- prospetto riassuntivo delle prestazioni rese, vidimato in calce dal referente dei servizi dell'affidataria, indicante il numero delle ore effettuate a favore del soggetto con disabilità psico-fisiche suddivise per tipologia di prestazione;
- scheda riepilogativa delle prestazioni complessive effettuate da ciascun operatore.

Le fatture non regolari saranno restituite a cura dell'Ufficio competente e i termini per la

liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Si precisa che le fatture mensili devono essere emesse al netto di detta ritenuta che sarà oggetto di specifica fattura da emettere al termine del contratto d'appalto.

Con tale pagamento l'affidatario del servizio in parola s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da parte del Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

#### **Art. 7 PERSONALE ADDETTO**

La ditta deve fornire le prestazioni di assistenza suddette per mezzo di operatori, regolarmente assunti, in possesso dei titoli di studio e/o professionalità all'uopo richieste.

L'affidatario comunica al funzionario comunale responsabile l'elenco nominativo degli operatori, unitamente alla relativa qualifica e si impegna a mantenere invariato nel corso dell'appalto il numero e la qualifica del personale impiegato.

Successivamente il funzionario comunale responsabile comunicherà all'affidatario, il numero e i nominativi degli assistiti e procederà alla relativa assegnazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

L'aggiudicatario si impegna ad integrare tempestivamente, se necessario, il numero degli operatori in seguito all'aumento del numero degli utenti del servizio stesso.

Ogni variazione, attinente al numero e ai nominativi degli operatori e relativa assegnazione, dovrà essere preventivamente concordata con il funzionario comunale responsabile, il quale la autorizza a seguito dell'accertamento di gravi motivi sopravvenuti.

L'Amministrazione Comunale è comunque estranea ai rapporti tra l'appaltatore e il personale di servizio che l'affidatario gestisce.

In ogni caso, i soggetti impiegati devono:

- possedere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni ascritte;
- mantenere un atteggiamento ed un comportamento consono all'ambiente ed alle circostanze in cui operano;
- astenersi dal prendere visione di documenti, corrispondenza o altra informazione non inerente all'esecuzione del servizio;
- mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e le attività di cui abbiano avuto notizia in ragione del servizio svolto;
- mantenere l'assoluta riservatezza circa le informazioni acquisite durante ed in ragione dello svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dei dati, avendo riguardo alla circostanza che le informazioni gestite appartengono alla categoria dei dati c.d. sensibili;
- rispettare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 ai sensi dell'art 2, comma 3 del medesimo codice di comportamento oltre che del codice di comportamento del Comune di Monsampolo del Tronto approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014.

I Comuni hanno la facoltà di richiedere, con atto motivato, l'allontanamento e la sostituzione degli addetti che non si attengono alle predette prescrizioni.

#### **Art. 8 ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE**

L'aggiudicatario si impegna a garantire un'adeguata formazione di tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, sia prima della presa in servizio sia nel corso dell'appalto. Adeguata formazione deve essere pertanto garantita anche al personale impiegato in sostituzione degli operatori titolari assenti. A tal fine l'aggiudicatario dovrà progettare un apposito programma formativo da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio. Resta inteso che

ogni onere relativo al percorso formativo è a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 9 RAPPORTI CON IL PERSONALE**

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la ditta affidataria, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del C.C.N.L. vigente e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico della ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

E' fatto obbligo alla affidataria di curare l'osservanza delle norme di cui al Codice Civile e quelle previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal C.C.N.L. vigente, applicato per la qualifica prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2067 e seguenti del "Libro V", Titolo I, Capo 1110 del Codice Civile.

In caso di inosservanza di quanto sopra la ditta appaltatrice verrà dichiarata decaduta senza che possa pretendere alcun risarcimento.

#### **Art. 10 REFERENTE DEI SERVIZI**

L'Affidataria deve nominare un referente, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto subito dopo l'aggiudicazione. Egli sarà l'interlocutore unico con il Comune per tutti gli aspetti gestionali.

Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Referente risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente.

#### **Art. 11 RAPPORTI ORGANIZZATIVI**

Le prestazioni saranno richieste alla ditta aggiudicataria con preavviso minimo di due giorni, ad eccezione dei casi di particolare urgenza, per i quali la richiesta potrà essere avanzata in base all'impellenza delle necessità.

La ditta aggiudicataria, nella persona del suddetto referente dovrà essere rintracciabile telefonicamente in modo continuativo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato al fine di assicurare le necessarie comunicazioni con l'Ente appaltante e gli operatori.

L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare il servizio previsto dal presente capitolato e di comunicare al Comune, prima dell'inizio dello stesso, l'elenco dei nominativi degli addetti.

#### **Art. 12 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

All'inizio del servizio e per tutta la durata dello stesso la ditta affidataria dovrà dotare gli operatori di un tesserino di riconoscimento, procurare loro il materiale e gli attrezzi necessari all'espletamento delle proprie mansioni, ivi compreso quelli di protezione quando si evidenzino l'opportunità di particolari precauzioni igienico sanitarie.

L'appaltatore dovrà fornire all'amministrazione, prima dell'avvio del servizio, l'elenco degli operatori da adibire allo stesso indicando per ciascuno di essi:

- copia di documento di riconoscimento
- titolo professionale conseguito
- curriculum professionale
- livello retributivo rispetto al CCNL applicato

impegnandosi altresì ad aggiornare costantemente tale elenco per tutta la durata del rapporto.

Gli addetti all'assistenza devono essere obbligatoriamente quelli risultanti dal citato elenco. La momentanea o permanente sostituzione di un operatore deve essere preventivamente segnalata al Comune e deve essere fatta comunque con altro operatore compreso nell'elenco in grado di assicurare la normalità e regolarità del servizio che non deve subire interruzione o sospensione.

L'amministrazione comunale si riserva di chiedere l'allontanamento dal servizio di un operatore

qualora ci fossero problemi sollevati dall'utenza.

Verificatasi tale evenienza l'appaltatore ha l'obbligo della sostituzione.

Il personale utilizzato sarà remunerato a cura dell'appaltatore e coperto da assicurazioni sociali ed infortunistiche.

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che possa derivare dall'espletamento del servizio in appalto. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, la ditta aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate nel corso dell'appalto che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme sulla sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

L'individuazione e la valutazione dei possibili rischi da interferenza legati al servizio di assistenza educativa scolastica, dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario del servizio direttamente con l'Istituto scolastico.

La ditta aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

Nessuna responsabilità potrà sorgere o addebitarsi all'Amministrazione Comunale per il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, o in caso di controversia che possa insorgere tra il personale e la Ditta. L'Amministrazione comunque si riserva di valutare eventuali inadempienze da parte dell'appaltatore e di prendere gli opportuni provvedimenti.

A tal fine la ditta aggiudicataria si impegna a presentare prima dell'inizio del servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. 68 del 12.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore è responsabile per tutti gli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali derivanti dal presente appalto.

### **Art. 13 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

La Ditta è tenuta all'osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008. E' obbligata a presentare sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Resta inteso che il Gestore del servizio è sempre l'unico e diretto responsabile di eventuali omissioni e che dovrà nominare a tale scopo un responsabile della sicurezza antinfortunistica.

La Ditta dovrà fornire ai lavoratori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale e saranno a suo carico eventuali corsi ed aggiornamenti del personale occupato.

### **Art. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni derivanti al Comune dalla risoluzione anticipata dello stesso.

### **Art. 15 RESPONSABILITA'**

L'appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti e all'Amministrazione Comunale, conseguenza di mancanze o incurie commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

La ditta appaltatrice è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità dei

servizi forniti.

A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tal fine l'affidatario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa da presentare in copia prima della stipula del contratto:

- per i danni causati dal proprio personale a beni mobili ed immobili dei Comuni associati, per un massimale di € 2.500.000,00 per ciascun sinistro;
- per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di € 2.500.000,00 per ciascun sinistro. La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio affidato.

La polizza anzidetta dovrà essere prodotta, in caso di R.T.I, dalla capogruppo a copertura di eventuali danni arrecati in esecuzione del servizio svolto da ciascuno degli operatori costituenti il Raggruppamento.

#### **Art. 16 PENALITA'**

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge, di contratto e i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

Per ogni infrazione nello svolgimento del servizio con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore nell'ambito del presente capitolato, salvo che il caso non rivesta carattere di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, sarà applicata una penale:

- nel caso in cui venga assicurata una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;
- per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;
- per ogni mancato singolo servizio giornaliero;
- in caso di ogni mancata sostituzione dell'operatore per ogni singolo servizio;
- in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti;
- per ogni mancato avvio di servizio secondo le modalità e i tempi indicati;
- per il mancato intervento urgente previsto dall'art. 12 co.4;

L'importo della penale applicata sarà pari al costo orario sostenuto dal Comune per l'assistente moltiplicato per il numero di ore di servizio non prestate il cui totale verrà poi maggiorato del 10%.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità sarà raddoppiata.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l'Amministrazione, procederà alla contestazione formale, invitando l'Affidataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.

Qualora l'Affidataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

Il Comune procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria.

Per un cumulo di penali applicate superiore a 3, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'affidataria.

#### **Art. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Comune capofila si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario;
- b. perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dall'affidatario in sede di gara;
- c. revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- d. grave inadempienza dell'affidatario tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- e. reiterata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- f. reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal Capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti;



- g. mancata stipula delle polizze assicurative previste dal Capitolato;
- h. inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;
- i. inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc...), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell'esecuzione del servizio;
- j. comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- k. motivi di interesse pubblico generale correlati a modificazioni delle norme di settore o dell'ordinamento generale riguardanti il soggetto appaltante, o il venir meno della delega del Comune associato;
- l. inadempienza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- m. ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali.

Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti con le modalità di cui al precedente art. 16. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'affidatario dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate. Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'affidatario. In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno all'affidatario, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite. E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario. In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con racc. A.R. o PEC.

#### **Art. 18 RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Comune capofila si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di trasformazione, di riorganizzazione strutturale del servizio o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere unilateralmente dal contratto, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di 30 gg. Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, il preavviso può essere eseguito entro le 24 ore.

Nei casi sopra indicati all'Affidataria sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 C. C., a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

#### **Art. 19 CAUZIONE DEFINITIVA**

Prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà presentare la cauzione definitiva, pari al 10% del valore del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune capofila dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Affidataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all'Affidataria in caso di risoluzione.

La cauzione, che dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C., dovrà essere prestata con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà svincolata nei termini e con le modalità di cui al medesimo articolo.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'Affidataria rimane obbligata a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. Ove l'appaltatore non provvedesse al reintegro della cauzione provvederà direttamente l'Amministrazione prelevando l'importo dal corrispettivo di appalto.

La cauzione rimarrà vincolata sino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo

la scadenza del contratto.

E' fatta comunque salva per l'Amministrazione ogni altra azione per fatti colposi dell'appaltatore.

#### **Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI**

La ditta si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore impegna se stesso ed i propri operatori che saranno destinati al presente appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare o rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi - che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla stazione appaltante - le informazioni sugli utenti e sugli operatori, fatti e/o circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.

Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, la società aggiudicataria viene nominata, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del contratto d'appalto. La stessa ditta dovrà provvedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi al committente.

La ditta appaltatrice riconosce il diritto del Comune a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

I compiti che vengono affidati alla ditta appaltatrice in materia di privacy vengono elencati di seguito sinteticamente:

- *Rispettare le misure di sicurezza indicate dal Comune;*
- *Informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge ed allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;*
- *Dare istruzioni per la corretta gestione ed elaborazione dei dati personali, adottando le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e/o integrandole con le procedure già in essere;*
- *Curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati;*
- *Evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;*
- *Controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi;*
- *Procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione, gestione e rettifica dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;*
- *Impartire disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;*
- *Effettuare il trattamento dei dati mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi;*
- *Disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare;*
- *Cancellare i dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione al Titolare, procedendo altresì all'aggiornamento del Registro dei dati e trattamenti.*

#### **Art. 21 CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., la ditta appaltatrice si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto dei contratti collettivi di settore, assumendo prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, laddove il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

#### **Art. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore, ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss. mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto di appalto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti di movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, ecc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara" (CIG), riferito al servizio, fermo restando l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui la stazione appaltante potrà essere autorizzata ad effettuare i pagamenti. In difetto di tale notificazione l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

#### **Art. 23 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale saranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni.

Sarà cura del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice segnalare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo nel caso di variazioni.

#### **ART. 24 CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della procedura di affidamento l'organo competente è il T.A.R. Marche, mentre è competente a giudicare il foro di Ascoli Piceno per le controversie relative all'esecuzione del contratto.

#### **Art. 25 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

L'appalto in questione, dopo l'aggiudicazione, sarà formalizzato con apposito contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

#### **Art. 26 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara. Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

**PROSPETTO ECONOMICO**

Il corrispettivo per il servizio è stato calcolato applicando la tariffa oraria posta a base di gara per ciascuna categoria di contratto e il numero delle ore necessarie presunte per ciascun comune tenendo conto dei seguenti fattori:

- numero degli alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti scolastici;
- numero degli alunni diversamente abili assistiti a domicilio;
- numero delle ore di assistenza domiciliare a favore di soggetti di età inferiore ai 65 anni
- numero delle ore di servizio di case manager

<b>APPALTO PRINCIPALE – PRESUMIBILMENTE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022</b>				
<b>COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA</b>				
	tariffa oraria	Imponibile	Iva 5%	Totale
<b>Servizio di Assistenza Domiciliare operatore cat. B1</b>	<b>€ 19,18</b>			
n. ore	2520	€ 48.333,60	€ 2.416,68	€ 50.750,28
<b>Servizio di integrazione scolastica operat. cat. C1</b>	<b>€ 20,60</b>			
n. ore	6048	€ 124.588,60	€ 6.229,44	€ 130.818,24
<b>Servizio di assistenza educativa operat. Cat. C1</b>	<b>€ 20,60</b>			
n. ore	3456	€ 71.193,60	€ 3.559,68	€ 74.753,28
<b>Servizio di Case Manager operatore cat. D2</b>	<b>€ 23,07</b>			
n. ore	180	€ 4.152,60	€ 207,63	€ 4.360,23
<b>TOTALE COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA</b>		<b>€ 248.268,60</b>	<b>€ 12.413,43</b>	<b>€ 260.682,03</b>
<b>COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO</b>				
<b>Servizio di Assistenza Domiciliare operatore cat. B1</b>	<b>€ 19,18</b>			
n. ore	1116	€ 21.404,88	€ 1.070,24	€ 22.475,12
<b>Servizio di integrazione scolastica operatore cat. C1</b>	<b>€ 20,60</b>			
n. ore	7176	€ 147.825,60	€ 7.391,28	€ 155.216,88
<b>Servizio di assistenza educativa operatore Cat. C1</b>	<b>€ 20,60</b>			
n. ore	1440	€ 29.664,00	€ 1.483,20	€ 31.147,20
<b>Servizio di Case Manager operatore cat. D2</b>	<b>€ 23,07</b>			
n. ore	1296	€ 29.898,72	€ 1.494,94	€ 31.393,66
<b>TOTALE COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO</b>		<b>€ 228.793,20</b>	<b>€ 11.439,66</b>	<b>€ 240.232,66</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PER L'APPALTO PRINCIPALE</b>		<b>tot. Ore 23.232</b>	<b>€ 477.061,80</b>	<b>€ 23.853,09</b>
<b>APPALTO CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI N. 2 ANNI</b>				
<b>COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA</b>				
	tariffa oraria	Imponibile	Iva 5%	Totale
<b>Servizio di Assistenza Domiciliare operatore cat. B1</b>	<b>€ 19,18</b>			
n. ore	4200	€ 80.556,00	€ 4.027,80	€ 84.583,80
<b>Servizio di integrazione scolastica operatore cat. C1</b>	<b>€ 20,60</b>			
n. ore	10.080	€ 207.648,00	€ 10.382,40	€ 218.030,40
<b>Servizio di assistenza educativa operatore Cat. C1</b>	<b>€ 20,60</b>			
n. ore	5760	€ 118.656,00	€ 5.932,80	€ 124.588,80

<b>Servizio di Case Manager operatore cat. D2</b>	<b>€ 23,07</b>			
n. ore	180	€ 4.152,60	€ 207,63	€ 4.360,23
TOTALE COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA		<b>€ 411.012,60</b>	<b>€ 20.550,63</b>	<b>€ 431.563,23</b>
<b>COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO</b>				
<b>Servizio di Assistenza Domiciliare operat. cat. B1</b>	<b>€ 19,18</b>			
n. ore	1860	€ 35.674,80	€ 1.783,74	€ 37.458,54
<b>Servizio di integrazione scolastica operat. cat.C1</b>	<b>€ 20,60</b>			
n. ore	11960	€ 246.376,00	€ 12.318,80	€ 258.694,80
<b>Servizio di assistenza educativa operat. Cat. C1</b>	<b>€ 20,60</b>			
n. ore	2400	€ 49.440,00	€ 2.472,00	€ 51.912,00
<b>Servizio di Case Manager operat. cat. D2</b>	<b>€ 23,07</b>			
n. ore	2160	€ 49.831,20	€ 2.491,56	€ 52.322,76
TOTALE COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO		<b>€ 381.322,00</b>	<b>€ 19.006,10</b>	<b>€ 400.388,10</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO CON EVENTUALE RINNOVO</b>		<b>€ 792.334,60</b>	<b>€ 39.556,73</b>	<b>€ 831.891,33</b>

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;  
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio  
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l'art. 31, c. 18, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);  
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

**Monsampolo del Tronto, 16-05-2019**

Il Responsabile del Servizio  
F.to **STELLA MARIA**

=====  
<> La presente determinazione non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale non è sottoposta alla prescritta attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

**ESECUTIVA** il

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile del Servizio  
F.to **STELLA MARIA**

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

**Monsampolo del Tronto, 26-05-2019**

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to **STELLA MARIA**

=====  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**Monsampolo del Tronto, 26-05-2019**

Il Responsabile del Servizio  
**STELLA MARIA**

---